CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELL'AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI DELLA PROVINCIA DI TRENTO – LOTTO N. 2

Art. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

Il servizio ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e di Brokeraggio assicurativo relativo alle polizze e alla gestione del rischio dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento (A.P.S.S.). La normativa di riferimento per lo svolgimento del servizio è contenuta nel D.Lgs. 7/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private) e nel Regolamento dell'IVASS n. 5 del 16.10.2006.
La descrizione di massima dei servizi sotto riportata rappresenta il minimo delle prestazioni contrattuali, inderogabile unilateralmente dal Broker, e non costituisce un limite alle stesse essendo il Broker tenuto ad eseguire ogni intervento, anche se non indicato esplicitamente, ritenuto opportuno e necessario ad assicurare il miglior risultato del servizio richiesto, anche in funzione della propria proposta tecnica, presentata in sede di gara.
Il servizio di Brokeraggio dovrà essere eseguito con la massima diligenza, professionalità, indipendenza e trasparenza, oltre che nel rispetto della deontologia professionale. Nel caso si rendesse necessaria l'integrazione parziale del servizio o l'ampliamento dello stesso sarà consentito ricorrere alla ditta aggiudicataria per i servizi complementari, ai sensi dell'art. 57, c. 5, del D.lgs. n. 163/2006.

Il Broker si impegna a fornire con i propri mezzi e la propria organizzazione le seguenti prestazioni principali:

- identificazione, analisi e valutazione dei rischi, attinenti al complesso delle attività facenti capo all'A.P.S.S.;
- analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti;
- elaborazione, anche sulla base degli elementi ricavabili dai precedenti eventi dannosi, di una proposta di programma assicurativo finalizzato ad ottimizzare le coperture assicurative limitando, nel contempo, i costi a carico dell'A.P.S.S.;
- gestione del programma predetto, proponendo l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e a fronte di nuove esigenze dell'A.P.S.S.;
- collaborazione nella predisposizione di capitolati speciali di gara per l'aggiudicazione dei servizi assicurativi, anche per singole polizze, in tempo utile per consentire l'indizione e l'espletamento delle gare per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare nuove coperture richieste da normative sopravvenute o da nuove esigenze dell'A.P.S.S.;
- assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di gara e di valutazione delle offerte di assicurazione, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'A.P.S.S.;
- reperimento delle coperture assicurative per le sperimentazioni cliniche nell'ambito dei protocolli presentati in Comitato Etico;
- assistenza nella gestione amministrativa delle polizze e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento valori assicurati e normativa, segnalazione preventiva

scadenze, comunicazione dati regolazione, variazione rischi, verifica dei conteggi dei premi e dei conguagli relativi alle polizze e alle appendici o atti di regolazione, etc.) nonché pagamento dei premi per conto dell'A.P.S.S.;

- assistenza continuativa nella trattazione delle pratiche relative ai sinistri, attivi e passivi, compresi quelli già verificatisi ed ancora pendenti alla data di conferimento dell'incarico, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente definizione da parte delle imprese di assicurazione, sia nei confronti dell'A.P.S.S. che dei terzi danneggiati;
- tempestiva informazione ed aggiornamento sul contenzioso relativo ai sinistri attraverso la corrispondenza dei legali incaricati con particolare riguardo ai sinistri gestiti dalle Compagnie assicuratrici;
- elaborazione di *reports* almeno annuali sull'andamento dei sinistri, corredati di valutazioni ed eventuali proposte, anche con riferimento alle coperture assicurative esistenti, con evidenziazione di eventuali rischi non assicurati, innovazioni legislative, evoluzioni giurisprudenziali, situazione mercato assicurativo, nuove clausole contrattuali concernenti la materia assicurativa correlata da valutazione ed eventuali proposte;
- elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi programma assicurativo, interventi effettuati e indicazioni sulle strategie da attuare a breve e medio termine;
- assistenza e consulenza con redazione di pareri esaustivi in merito alle tematiche e alle problematiche di tipo assicurativo su richiesta di A.P.S.S.;
- partecipazione agli incontri per la definizione congiunta di particolari sinistri a semplice richiesta di A.P.S.S.;
- svolgere attività di consulenza nella fase di progettazione di una gara ad evidenza pubblica (di lavori, servizi o forniture) circa l'eventuale necessità di chiedere all'aggiudicatario la stipula di polizze assicurative, nonché in fase di definizione contrattuale circa il riscontro della correttezza delle polizze sottoscritte in relazione agli obblighi richiesti dai capitolati di gara;
- assistenza nelle attività richieste da Ministeri, Provincia Autonoma di Trento o altri enti pubblici in ambito assicurativo quali compilazione ad hoc di questionari, predisposizione di relazioni, ecc..
- svolgimento di iniziative di formazione e aggiornamento del personale direttamente impegnato nella gestione dei contratti assicurativi e dei sinistri (anche tramite incontri formativi, predisposizione di circolari in tema assicurativo, trasmissione tempestiva di novità legislative e pronunce giurisprudenziali che intervengano nel corso di validità del contratto con la relativa valutazione dell'impatto sulla gestione del pacchetto di polizze) al fine di diffondere le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi, le nozioni fondamentali in materia assicurativa, le condizioni contrattuali specifiche e le procedure di gestione delle diverse problematiche di natura tecnico-assicurativa, nonché di quelle relative ai sinistri;
- consulenza ed assistenza in materia assicurativa a favore dei dipendenti dell'Azienda compresa l'attività di informazione attraverso riunioni e documentazione illustrativa, nonché studio di convenzioni relative a coperture assicurative individuali in vari settori di rischio (vita – infortuni – malattia – RCA – RCT – RC patrimoniale etc);

Art. 2 - DURATA DELL'INCARICO

La durata del servizio è di tre anni dalla data fissata in contratto con facoltà per l'Amministrazione di rinnovarlo per un ulteriore biennio alle stesse condizioni di cui all'aggiudicazione e previa valutazione di APSS sul permanere della convenienza e previa istruttoria e verifica del positivo operato del contraente nel periodo di esecuzione del contratto già effettuato. E' escluso ogni tacito rinnovo del presente contratto.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il Broker dovrà assicurare la completa

gestione amministrativa del pacchetto assicurativo dell'Azienda compresa la gestione dei sinistri.
Le prestazioni principali di cui al precedente art. 1 sono comunque funzionali all'eventuale espletamento delle procedure d'appalto ed alla conseguente stipula dei nuovi contratti assicurativi che avranno decorrenza dal 31/12/2015 o alla proroga di quelli in essere.
Il Broker dovrà assumere l'impegno ad assicurare, in caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, su richiesta dell'Amministrazione, la prosecuzione delle attività per non oltre 90 giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Broker o all'amministrazione stessa.
L'incarico cesserà comunque, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione di cui al D.lgs. 209/05.

Art. 3 – RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI E IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO

A titolo indicativo si forniscono le seguenti informazioni circa le polizze in essere con relative scadenze e premi:

Ramo	*Scadenza*	*Premio annuo lordo*
All risk	30.06.2017	€ 419.938,00
RCT/O	30.06.2017	€ 7.374.120,00
Infortuni	31.12.2017	€ 163.136,98
Kasko incendio e furto	31.12.2015	€ 361.497,50
RCA	31.12.2015	€ 148.800,00
RC Patrimoniale	31.12.2015	€ 39.000,00
Totale		€ 8.506.492,48

Ai soli fini della determinazione degli elementi strettamente connessi all'entità dell'importo, il complessivo valore economico dell'appalto è stimato, in via puramente presuntiva e senza nessun obbligo di spesa da parte di A.P.S.S. e al netto degli oneri fiscali, in € 1.883.395,90.- per tutta la durata del contratto.

Art. 4 - CORRISPETTIVO

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, sono costituiti dalle provvigioni sui premi assicurativi e corrisposti dalle compagnie di assicurazione. Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal Broker in sede di gara, fissa e invariabile per l'intera durata del contratto. Tale percentuale, che A.P.S.S. indicherà in sede di gara in ogni procedura di selezione del contraente per la stipula dei nuovi contratti assicurativi che intenderà attivare, si applicherà sulle nuove polizze da stipulare in occasione del collocamento dei rischi assicurativi.
Al riguardo si precisa che in caso di aggiudicazione il Broker non potrà chiedere alle compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto a quello dichiarato in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quelle RCA e RCT/O e sui premi delle polizze RCA e RCT/O.

Nulla sarà dovuto dall'A.P.S.S. al Broker per le attività previste dal presente capitolato né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo, qualora l'A.P.S.S. ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione dallo stesso proposti o relativi a gare, avviate da A.P.S.S., che non abbiano buon esito.

Art. 5 - SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

E' esplicitamente convenuto che restano in capo all'A.P.S.S. l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Entro i limiti di cui al comma precedente, l'A.P.S.S. autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Imprese di assicurazione.
Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici dell'A.P.S.S., né è in grado di impegnare l'A.P.S.S. se non previa esplicita autorizzazione.
Il Broker è l'unico responsabile dell'esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio.

Art. 6 - PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

L'A.P.S.S. provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del codice civile.
Il Broker si impegna a rilasciare all'A.P.S.S. le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Imprese di assicurazione debitamente quietanzate.
Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio all' Impresa di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa. In ordine all'efficacia temporale delle garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicurativa, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'A.P.S.S. e, pertanto, il mandato di pagamento emesso a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per A.P.S.S..

ART. 7 – OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il Broker si impegna a :

- eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente Capitolato speciale e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara con diligenza e nell'esclusivo interesse di APSS;
- garantire la trasparenza e la piena indipendenza nei rapporti con le Imprese di assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- garantire la presenza di personale qualificato in numero adeguato a svolgere proficuamente l'attività di consulenza e Brokeraggio assicurativo assicurando adeguata assistenza da parte del proprio personale dietro semplice richiesta degli uffici;
- rispondere del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare agli organi aziendali competenti;
- mettere a disposizione dell'Azienda ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;

L'Azienda si impegna a:

- non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
- rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l'assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al

Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'A.P.S.S., con le Imprese di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;

- indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che l' Impresa di assicurazione aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l'incarico.

ART. 8 – SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia dell'appalto in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo così come definito dal D.Lgs. n. 209/2005.
Le cessioni ed i subappalti o qualsiasi atto diretto ad occultare o simulare tali atti fanno sorgere il diritto per l'Azienda Sanitaria a risolvere il contratto, senza ricorso ad atti giudiziali e ad effettuare l'esecuzione in danno con rivalsa sulla cauzione definitiva, salvo in ogni caso il maggior danno.
Il contratto non può essere ceduto in tutto o in parte a pena di nullità.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Il Broker aggiudicatario dovrà presentare, all'atto della sottoscrizione del contratto e successivamente a cadenza annuale, copia delle polizze di assicurazione previste dall'art. 10 del D.L.gs. 209/05 che coprano il rischio di responsabilità professionale per l'intera durata contrattuale, con specificazione della compagnia e del massimale assicurato in ogni caso non inferiore a € 5.000.000,00 per sinistro.

ART. 10 – CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi contrattuali il Broker dovrà costituire deposito cauzionale che andrà sottoscritto secondo le modalità, gli importi e i termini previsti dall'art.113 del D.lgs. 163/06.
L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, salvo quanto disciplinato dal comma 1 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dalla stazione appaltante.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l'applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell'art. 21, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle medesime penali.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all'appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel bando di gara.

ART. 11 – RESPONSABILITA' DEL BROKER

Ad ogni effetto di legge si riconosce al Broker il ruolo di cui al D.lgs. n. 209/2005 nonché ai provvedimenti IVASS in materia. Conseguentemente il Broker è responsabile qualora non segnali tempestivamente e non dimostri d'aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi dell'A.P.S.S. competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio.
Il Broker risponde altresì dei danni che si verifichino dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato purché derivanti da comportamento o da negligenza posti in

essere durante la vigenza dello stesso.
L'A.P.S.S. ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti per cause imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'A.P.S.S. si riserva la facoltà di risolvere il contratto per l'affidamento del servizio prima della scadenza in caso di gravi inadempienze da parte del Broker degli obblighi derivanti dal contratto stesso, dal presente capitolato o da disposizioni di legge e regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno. A tal fine costituiscono clausole di risoluzione espressa del contratto le seguenti fattispecie:

a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
b) ingiustificata sospensione del servizio;
c) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
d) ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione appaltante;
e) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza deroga documentata da parte della stazione appaltante;
f) h) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
    a. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei Servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
g) l) il non aver iniziato l'esecuzione delle attività oggetto del contratto entro 15 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;

I casi elencati saranno contestati per iscritto, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
Nel caso di risoluzione, l'A.P.S.S. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'aggiudicatario può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.
L'A.P.S.S. si riserva in ogni caso la facoltà di disdetta ad ogni annualità del contratto mediante semplice dichiarazione a mezzo raccomandata A.R. con preavviso di 3 mesi.
L'A.P.S.S. si riserva altresì di risolvere il contratto, ex art. 1456 del codice civile, qualora il Broker aggiudicatario non abbia stipulato la polizza di assicurazione della responsabilità civile di cui al precedente art. 9.
Con la risoluzione del contratto A.P.S.S. si rivarrà dei danni sulla cauzione definitiva e avrà diritto di affidare a terzi il servizio, in danno del Broker inadempiente, su cui graveranno tra l'altro i costi del nuovo affidamento del servizio e dell'esecuzione dello stesso. L'esecuzione in danno non esimerà il Broker dalle responsabilità civili e penali ad esso ascrivibili a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

Art. 13 - NOMINA DI RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Broker aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, di non divulgarli e di

non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte dell' A.P.S.S.
Conseguentemente, il Broker verrà nominato responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 196/2003.

Art. 14 – TRACCIABILITA' DEI DATI PERSONALI

Il soggetto aggiudicatario assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010, n. 136. All'uopo tutte le movimentazioni finanziarie correlate al contratto saranno effettuate mediante apposito conto corrente bancario/postale intestato all'aggiudicatario. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 9 bis, della L. n. 136/2010 il mancato utilizzo del bonifico bancario/postale relativo al conto dedicato alla presente commessa costituisce causa di risoluzione del contratto.
In caso di raggruppamento di imprese ciascun componente è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali sub-contraenti, tutti gli obblighi derivanti dalla citata L. n. 136/2010. Per tanto l'impresa mandataria è tenuta a rispettare nei pagamenti effettuati verso le imprese mandanti le clausole di tracciabilità che devono altresì essere inserite nel contratto di mandato.

Art. 15 - SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il Broker ha l'obbligo di comunicare all'A.P.S.S. ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della stessa, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della medesima, che si verificassero in corso di contratto, nonché di trasmettere la documentazione antimafia relativa ai nuovi amministratori.

Art. 16 - SPESE CONTRATTUALI

Sarà a carico dell'aggiudicatario ogni spesa relativa e conseguente all'appalto in parola (spese contrattuali e di registrazione, bolli ecc.) prevista dalla vigente normativa, ancorché emanata nel corso dell'appalto medesimo.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.

Art. 18 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito all'esecuzione del contratto, qualora non fosse possibile risolverle in via amministrativa, Foro competente sarà quello di Trento.